



Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040
Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

Verbale n 13 del 05/08/2019

Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera di giunta comunale 86 del 23-07-2019 ad oggetto “Modifica del piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021”

Il sottoscritto Silvano Finotti, Revisore Unico del Comune di Pederobba nominato con delibera consigliere nr. 46 del 22/11/2018,

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale 86 del 23-07-2019 ad oggetto “Modifica del piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021”;

Visti

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “ *in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di*

stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione ”

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente l'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 che stabilisce che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della norma e alla ricollocazione nei propri ruoli degli esuberanti destinatari dei processi di mobilità

Preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- in data 28/12/2018 con Deliberazione nr. 58 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale 86 del 23-07-2019 ad oggetto “Modifica del piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021” e la documentazione allegata tesa a dimostrare il rispetto dei limiti di contenimento della spesa per il personale nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

Rilevato che la consistenza della dotazione viene modificata in ordine all'assunzione di personale categoria b3 collaboratore amministrativo con contratto a tempo indeterminato di part-time 80%;

Considerato che sono stati acquisiti i pareri:

- favorevole dal Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 d.lgs 267/2000);
- favorevole dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile (art. 49 d.lgs 267/2000);

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di Giunta Comunale 86 del 23-07-2019 ad oggetto “Modifica del piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021”

Porto Tolle, 05/08/2019

Il Revisore Unico
Dott. Silvano Finotti

